



FITESC
Federazione Italiana Terzo settore e Cooperazione




CIU - UNIONQUADRI
Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali



CONFEDERAZIONE ITALIANA

FITC
Federations Italian Third Sector + Cooperazione



CONFEDERAZIONE ITALIANA
CUI - UNIONI ADRI
(Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali)

0.4.1.1.

Handwritten signature or initials, possibly "gar" or "gar" with a flourish.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Sociali e delle Cooperative operanti nel settore della Cultura e dello Spettacolo

Nell'anno 2024 il giorno 4 di dicembre, in Roma presso la sede della F.I.TE.S.C.

Tra

F.I.TE.S.C., Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione rappresentata dal Presidente Marco Bruno Flavio Mancini;

CIU – UNIONQUADRI Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali, rappresentata dal Segretario Generale, dott.ssa Gabriella Ancora.

e

A.D.L.I., Associazione Datori di Lavoro Italiani rappresentata dal Presidente Mattia Mingardo,

Si sono apportate modifiche e integrazioni al CCNL per i dipendenti delle Imprese Sociali e delle Cooperative operanti nel settore della Cultura e dello Spettacolo.

F.I.T.E.S.C.



Marco Bruno Flavio Mancini

Marco Bruno Flavio Mancini

CIU - UNIONQUADRI



Gabriella Ancora

Dott.ssa Gabriella Ancora

A.D.L.I.

A.D.L.I.
Associazione Datori di Lavoro Italiani

35129 Padova
P.IVA: 92278440281
Numero Verde: 800974401

Mattia Mingardo

Mattia Mingardo

Articoli come modificati:

Art. 2 - Diritti Sindacali e di Associazione

Ciascun dipendente potrà usufruire, nel corso dell'anno, di permessi sindacali nei limiti di 10 (dieci) ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle OO.SS. stipulanti il presente Contratto Collettivo.

I lavoratori dipendenti, in relazione alle ore di permesso di cui sopra, percepiranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito. Siffatto rimborso è escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 318, del 14 giugno 1996, convertito con modificazione in Legge 29 luglio 1996, n. 402.

Le ore di permesso sono da considerarsi facenti parte dell'orario di lavoro.

L'assemblea si svolge, di norma, al di fuori dei locali dell'Ente ma, in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno degli stessi previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti secondo quanto disposto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300.

In applicazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le OO.SS. firmatarie del presente contratto, possono, negli Enti con più di 15 (quindici) e fino a 100 (cento) lavoratori dipendenti, designare 1 (uno) rappresentante sindacale; negli Enti da 101 (centouno) a 300 (trecento) lavoratori dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali e, oltre tale ultima soglia, ogni 300 (trecento) dipendenti, possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali.

Ai Dirigenti delle rappresentanze sindacali, saranno concessi permessi retribuiti per le loro funzioni, nel numero di sette ore mensili.

I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle OO.SS. stipulanti usufruiranno di una serie di permessi retribuiti, nel limite complessivo di 7 (sette) ore per ciascun dipendente. Le organizzazioni sindacali stipulanti il presente Contratto Collettivo dovranno richiedere i permessi sindacali per iscritto e con almeno 2 (due) giorni di anticipo.

Per i dipendenti chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreteria o cariche come dirigenti nazionali dei lavoratori o cariche pubbliche elettive si fa riferimento all'art. 31 della Legge 300/1970.

Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali.

I lavoratori hanno facoltà di delegare la propria organizzazione sindacale alla riscossione, presso il proprio datore di lavoro, di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dagli organi statuari. I datori di lavoro che applicheranno il presente CCNL sono tenuti a versare la quota del tesseramento trattenuti sulle retribuzioni dei propri dipendenti secondo le modalità indicate nelle deleghe sindacali presentate.

- quota di servizio contrattuale e sindacale

A titolo di assistenza sindacale e contrattuale garantita dalla F.I.TE.S.C. o dalla CIU-UNIONQUADRI, ai lavoratori viene stabilito il pagamento della quota di tesseramento dell'ammontare di € 10,00 mensili per ciascun lavoratore.

Il pagamento della quota di tesseramento suddetta è a carico di ciascun lavoratore. Le aziende provvederanno a trattenere detti importi all'atto del pagamento della retribuzione ai lavoratori e quindi a versare mensilmente i contributi suddetti alla F.I.TE.S.C. se iscritto al sindacato F.I.TE.S.C. entro e non oltre il 15 del mese successivo a quello di pertinenza e a mezzo bonifico all'iban IT65N0503415701000000000932 con causale "versamento contributo mensile di assistenza sindacale e contrattuale"

o alla CIU-UNIONQUADRI se iscritto al sindacato CIU-UNIONQUADRI entro e non oltre il 15 del mese successivo a quello di pertinenza e a mezzo bonifico all'iban IT30C0200805323000105960265 con causale "versamento contributo mensile di assistenza sindacale e contrattuale"

Gli Enti consegneranno ai lavoratori dipendenti l'apposito modulo che consente al lavoratore di rifiutare tale richiesta e che dovrà essere consegnata, in caso di adesione, agli Enti entro il mese di febbraio successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL.

Gli Enti daranno tempestiva comunicazione delle trattenute effettuate alle OO.DD. di riferimento.

- assistenza sindacale e contrattuale datoriale

A titolo di assistenza sindacale e contrattuale garantita dall'A.D.L.I. ai datori di lavoro, viene richiesto agli stessi il pagamento della quota di tesseramento dell'ammontare di € 10,00 mensili.

Il pagamento della quota di tesseramento suddetta verrà versata dall'azienda ogni semestre a partire da quello di pertinenza e a mezzo bonifico all'iban

IT62N0538762962000047672739 con causale "versamento contributo semestrale di assistenza sindacale e contrattuale".

Le Parti, non potendo ignorare che attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva né si limita a una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso e ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali del paese e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordano, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato a estendere a ogni livello la rappresentanza delle parti firmatarie e ad attivare e stimolare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 9 – Ente Nazionale Bilaterale (TE.SE.CO.)

Le Parti stipulanti il presente Contratto Collettivo aderiscono all'Ente Nazionale Bilaterale TE.SE.CO..

L'Ente Bilaterale provvederà, oltre alle competenze specifiche, anche a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge quali l'art. 1, co. 1175 e 1176, Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La mancata adesione al TE.SE.CO. comporterà l'inapplicabilità del presente CCNL.

Il contributo mensile da destinare in favore del TE.SE.CO. Nazionale per il tesseramento è stabilito nella misura di euro 3,00 (€tre/00) a carico del datore di lavoro per ciascun dipendente e per le mensilità previste dal presente CCNL.

Le aziende provvederanno a versare il contributo mensile in argomento al suddetto Ente entro e non oltre il 15 del mese successivo a quello di pertinenza e a mezzo bonifico all'IBAN IT85B0303215700010001071199 con causale "versamento contributo mensile finanziamento ente bilaterale".

L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad € 25,00 lordi.

L' E.D.R. di cui al comma precedente, viene corrisposto per tutte le mensilità previste nel CCNL e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

11

Il presente articolo è stato approvato dalla Commissione...
...in data 11/11/2011...

Il presente articolo è stato approvato dalla Commissione...
...in data 11/11/2011...

Il presente articolo è stato approvato dalla Commissione...
...in data 11/11/2011...

Art. 9 - Linea Nazionale Bilaterale (L.N.B.)

L'art. 9 stabilisce il presente Contratto Collettivo Nazionale Bilaterale...
...in data 11/11/2011...

L'art. 9 stabilisce il presente Contratto Collettivo Nazionale Bilaterale...
...in data 11/11/2011...

gler

[Handwritten marks]